

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA VESSIA

Seduta del 01/12/2025

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 12/12/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/04/2024, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 1.317,02 a titolo di quota non maturata delle commissioni in favore dell'intermediario e delle commissioni di distribuzione, calcolato secondo il criterio pro-rata temporis;
- in via subordinata, per le commissioni ritenute up front, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi
- la restituzione dell'importo di € 156,71, a titolo di commissione di estinzione anticipata;

- la restituzione delle quote “eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”;
- le spese per l’assistenza difensiva, quantificate in € 200,00;
- gli interessi legali.

Costituitosi, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la chiara indicazione in contratto delle condizioni contrattuali, distinguendo tra costi up-front e costi recurring;
- che, successivamente alla stipula, c’è stata una variazione dei costi del contratto; in particolare le commissioni in favore dell’intermediario si sono ridotte da € 1.927,40 ad € 1.465,82 e le commissioni di distribuzione da € 1.209,90 ad € 499,99. Di tale modifica ha avuto conoscenza il cliente, con l’atto di quietanza e il piano di ammortamento sottoscritti, che riportano il dettaglio dei costi applicati al contratto;
- che, per le commissioni in favore dell’intermediario, l’art. 13 delle condizioni generali di contratto prevede che l’importo rimborsabile in caso di estinzione anticipata sia calcolato pro quota secondo il criterio del costo ammortizzato; soggiunge che il ricorrente aveva sottoscritto il piano di ammortamento, il quale richiama quanto previsto dal menzionato art. 13, fornendo al cliente l’evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
- l’avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della quota dei costi ripetibili, calcolata secondo il criterio della curva degli interessi;
- la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, trattandosi di costi relativi a servizi accessori non obbligatori per l’ottenimento del credito e, pertanto, non rientrati nella definizione di costo totale del credito (cita Giudice di Pace di Modena, sentenza n. 213/2023, Trib. di Castrovillari, sentenza del 06/10/2023, ordinanza del Trib. Nocera del 05/01/2023).

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

## DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare al merito del ricorso, richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 (“sentenza Lexitor”).

A quest’ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” -, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”.
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”. L’orientamento sopra riferito appare conforme all’assetto normativo risultante dall’ulteriore modifica apportata dall’art. 27 del d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Nel caso di specie, in relazione al rapporto di finanziamento n. \*\*\*313 (delegazione di pagamento) il Collegio accerta la natura *recurring* delle commissioni a favore dell’intermediario per la quota *recurring*, nonché la natura *up front* delle commissioni di distribuzione, riconoscendo pertanto, tra le componenti commissionali reclamate, il diritto del ricorrente al rimborso delle stesse nei limiti della domanda, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, cui vi sia evidenza in atti:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	3.35%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59.17%
- in proporzione alla quota interessi	36.77%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	comm. a favore dell'intermediario (recurring)	€ 1.465.82	€ 867.28	€ 539.03	€ 539.04	€ 539.04	€ 0.00
	comm. di distribuzione (up front)	€ 499.99	€ 295.83	€ 183.86			€ 183.86
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0
tot rimborsi ancora dovuti							€ 184
interessi legali							1

Quanto alla richiesta di rimborso di € 156,71 a titolo di commissione di estinzione anticipata, affermando che il ricorrente non contesta una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo, ma lamenta unicamente la mancata allegazione del "dettaglio dei costi 'eventualmente' sostenuti" per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Il Collegio osserva, alla luce dell'art. 125-sexies, commi 2 e 5, TUB, e dell'orientamento dell'Arbitro sulla interpretazione di questa norma, considerato altresì che l'importo rimborsato anticipatamente, al netto della riduzione del costo totale del credito, risulta superiore alla soglia di € 10.000,00, la conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione. Pertanto, il Collegio anche alla luce dei propri precedenti orientamenti (Collegio di Bari, decisione n. 14685/2022 e decisione n. 6329/23) ritiene che la somma trattenuta dall'intermediario a tale titolo non debba essere restituita al ricorrente.

Quanto alla richiesta di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", si rileva che la stessa non è supportata da alcuna documentazione e dunque il Collegio non può accoglierla.

Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale per la difesa nel corso della procedura, alla luce della recente decisione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/25), il Collegio di Bari non può accogliere la domanda in assenza di "evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità" (decisione n. 7214/2025).

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 184,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE